



**APPROVAZIONE DEI PIANI
DI COSTRUZIONI MILITARI
NELLA PROCEDURA ORDINARIA DI APPROVAZIONE
SECONDO GLI ARTICOLI 7-21 OAPCM**
(Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari; RS 510.51)

DEL 27 SETTEMBRE 2010

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
come autorità concedente*

nel caso della domanda del 10 novembre 2009

da parte di armasuisse Immobili
gestione delle costruzioni, Svizzera centrale/Ticino, 6802 Rivera,

concernente la

**LA COSTRUZIONE DEL
CENTRO DI RECLUTAMENTO E CENTRO MEDICO REGIONALE
SULLA PIAZZA D'ARMI DEL MONTE CENERI, COMUNE RIVERA/TI**

I

constata:

1. Descrizione

Il 10 novembre 2009, armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni, Svizzera centrale/Ticino, ha sottoposto all'autorità di approvazione il progetto concernente la costruzione del centro di reclutamento e centro medico regionale sulla piazza d'armi del Monte Ceneri nel Comune di Rivera/TI.

Con decisione del 17 luglio 2007, l'autorità competente ha ordinato l'esecuzione di una procedura ordinaria di approvazione dei piani.

Il progetto comprende la costruzione di un nuovo edificio. Il centro di reclutamento esistente al Monte Ceneri non soddisfa le esigenze per la gestione di un centro di reclutamento (problemi acustici, doppia occupazione contemporanea dei locali, assenza di locali di ristoro, sale di teoria per plenum, sala teoria per gruppi, assenza di una sala di ricezione, dimensioni non appropriate dei locali, problemi di sicurezza e di vie di fuga, isolamento insufficiente).

Per quanto riguarda il centro medico regionale, l'infermeria è stata realizzata nel 1933 e non è mai stata oggetto di un risanamento completo. Questo centro non è più ottimale dal punto di vista degli spazi e delle attrezzature.

Il progetto prevede una sinergia tra il centro di reclutamento e il centro medico regionale. I due centri devono essere riuniti per razionalizzare l'adempimento delle esigenze.

La costruzione rappresenta, per la sua espressione, un monolite «solitario». L'edificio posto al limite est della piazza d'armi del Monte Ceneri, parallelo alla caserma (distanza di 10 metri), sviluppa il suo programma su 6 livelli.

I lavori necessiteranno di uno scavo in roccia e un dissodamento di 1030 m².

2. Pareri

Nel quadro della consultazione sono stati inoltrati i pareri seguenti.

2.1 SECO / Ispezione federale del lavoro (27 ottobre 2009)

Questa autorità si pronuncia come segue.

Vie d'evacuazione:

Le uscite d'emergenza e le vie d'evacuazione devono essere segnalate in modo ben visibile (per es. cartelli luminescenti verde/bianco o luci d'emergenza, vedi SN EN 1838) e percorribili senza alcun impedimento.

Ai piani 1 e 3, la scala centrale non è separata dal resto del piano. Per garantire che le vie d'evacuazione su questi piani non vengano invase dal fumo, bisogna separarle come al secondo piano. In caso contrario, deve essere garantito che le aperture di sfogo per il fumo impediscano al fumo di diffondersi e che le porte dei locali siano equipaggiate di fermi.

Uscita principale al piano «Entrata CR»:

I piani non mostrano il tipo di porta previsto e la direzione di apertura per l'uscita principale. Le porte a battente che si aprono nel senso della fuga costituiscono la norma. Le porte scorrevoli dovrebbero essere di tipo «swing out».

Scale e corrimani:

Le scale devono essere munite di ringhiere lungo i lati che danno sul vuoto.

L'altezza delle ringhiere deve essere, agli accessi delle scale e ai pianerottoli, non inferiore a 1 metro e, sulle rampe, non inferiore a 0.90 m, misurata dallo spigolo dello scalino.

Le scale delimitate da pareti devono essere provviste di corrimano sui due lati. Se la scala è di larghezza inferiore a 1.50 m, basta un solo corrimano.

Accesso al tetto:

I piani non mostrano l'accesso al tetto per lavori di manutenzione ai monoblocchi.

Le vie di circolazione devono essere in ogni caso definite e segnalate chiaramente. Si può rinunciare alla posa di ringhiere se le vie si trovano ad almeno 3 metri dall'orlo del tetto.

2.2 Comune di Rivera (16 febbraio 2010)

Il Comune rileva che, entro il termine di pubblicazione, non è stata inoltrata al Municipio alcuna opposizione o proposta. Il Municipio non ha alcuna osservazione da formulare.

2.3 Cantone Ticino (21 aprile 2010)

I servizi consultati si sono pronunciati come segue.

2.3.1 Sezione forestale

Emette un preavviso favorevole.

- a. Il rilascio dell'autorizzazione a dissodare è, nel caso preciso – conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo) – di competenza federale.
- b. Il dissodamento interessa 1030 m² di castagneto, le cui funzioni prevalenti sono di tipo naturalistico e paesaggistico.
- c. I requisiti per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale a dissodare (art. 5 LFo) sono dati.
- d. Per ciò che riguarda la compensazione, la Sezione concorda sul principio di recuperare una selva castanile e propone la selva di «Casnotta» in territorio di Rivera. Non è invece d'accordo sulla proposta di recuperare selve ubicate all'interno della Piazza d'armi, in quanto non accessibili al pubblico.
- e. La decisione di approvazione dovrebbe riprendere, per quel che concerne l'autorizzazione a dissodare, il seguente testo: *armasuisse Immobili, a compensazione della superficie forestale di 1030 m² che verrà dissodata definitivamente, è tenuta al pagamento di una tassa di compensazione (ai sensi dell'art. 14 RCLFo) fissata in CHF 20.- per m² dissodato e pertanto in totale CHF 20 600.- (ventimilaseicento). Questo importo dovrà essere versato sul conto 65-135-4 della Cassa cantonale dopo fatturazione. In conformità ai disposti dell'articolo 7 capoverso 3 LFo, la tassa di compensazione di cui sopra verrà destinata a provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio approvati dalla Sezione forestale cantonale.*

2.3.2 Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

Devono essere rispettati i limiti d'immissione imposti dalla legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPamb) e dalle sue ordinanze di applicazione. Devono essere soddisfatte le esigenze poste dall'articolo 11 della LPamb specialmente ai capoversi 2 e 3, come pure le disposizioni imposte dalla legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac) e dalle sue ordinanze.

Protezione dell'aria

Il cantiere è stato correttamente attribuito al tipo B secondo la «Direttiva aria cantieri» (UFAM 2002). L'ufficio concorda con le misure indicate nel rapporto ambientale (allegato 3, aspetti ambientali: rifiuti, acque, rumore, vibrazioni e aria) e con le condizioni di appalto formulate concretamente nella documentazione d'appalto (allegato 6 del rapporto ambientale). La descrizione dei macchinari e delle misure previste sono da inoltrare a detto ufficio prima dell'inizio dei lavori (formulari e tabelle da scaricare sotto www.ti.ch/edilizia).

Prevenzione dei rumori

Deve essere rispettata l'Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF). L'isolamento acustico degli elementi edili esterni e di quelli di separazione dei locali sensibili al rumore come pure delle scale e degli impianti tecnici dell'edificio deve corrispondere alle regole riconosciute nell'edilizia. Come tali valgono in particolare le esigenze minime previste dalla norma SIA 181 (edizione 2006), come indicato agli articoli 32 e 33 OIF.

Per ciò che riguarda la fase di cantiere dovrà essere rispettata la «Direttiva sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio» (UFAM, del 24 marzo 2006) per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'articolo 6 dell'OIF).

Dal 1° luglio 2007 è in vigore l'Ordinanza del DATEC del 22 maggio 2007 sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto, ORMAp; RS 814.412.2), che dovrà parimenti essere rispettata.

In conformità alla normativa istituita dalla LPamb (in particolare art. 11) e dall'OIF, la pompa di calore prevista per il raffreddamento dei locali informatici dovrà essere adeguatamente insonorizzata in modo tale da non recare disturbo o molestia al vicinato. L'aspirazione e l'espulsione dell'impianto dovranno essere adeguatamente insonorizzati in modo che le immissioni foniche prodotte non siano superiori al livello previsto dall'articolo 7 e dall'allegato 6 dell'OIF.

Dal profilo legale la protezione dalle vibrazioni è retta dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPamb), in particolare dall'articolo 11 che riguarda la limitazione preventiva delle emissioni. Per i danni su strutture si fa riferimento alla norma svizzera VSS/SN 640312a che regola gli effetti delle vibrazioni sulle costruzioni, fissando valori indicativi di velocità massima.

Per quanto riguarda il disturbo alle persone, si fa riferimento alla norma tedesca DIN 4150-«*Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden*» (aggiornata al giugno 1999). Il progetto prevede lavori di demolizione e di costruzione che potenzialmente potrebbero generare vibrazioni o rumori trasmessi per via solida. Durante l'intera fase di costruzione devono pertanto essere rispettati i valori limite fissati dalle normative citate in precedenza.

Alfine di prevenire eventuali danni agli edifici o disturbi alla popolazione il Cantone chiede, inoltre, nell'ambito della fase esecutiva del progetto, di considerare quanto segue:

- per gli edifici maggiormente esposti alle immissioni causate dalle vibrazioni devono essere precauzionalmente disponibili le necessarie prove a futura memoria;
- i metodi di lavorazione devono essere adeguati alla situazione in modo da limitare per quanto possibile la produzione di scosse o vibrazioni moleste;
- se necessario dovranno essere intrapresi adeguati provvedimenti atti a ridurre tali immissioni;
- l'impresa di costruzioni dovrà provvedere a informare gli abitanti interessati sui periodi di lavoro durante i quali potranno verificarsi disturbi causati dalle vibrazioni.

Risparmio energetico

La pre-certificazione Minergie, necessaria secondo il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RuEn) del 16 settembre 2008, dovrà essere inoltrata alla Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

Industrie, sicurezza e protezione del suolo

Protezione del suolo

I lavori di asporto e di deposito del suolo devono essere eseguiti in maniera da permettere il suo riutilizzo come suolo. L'orizzonte A e l'orizzonte B dovranno essere depositati separatamente. Alla fine dei lavori lo scavo dovrà essere ricoperto con il suolo preventivamente asportato, che andrà ricostituito in modo da garantire il mantenimento della struttura originale (orizzonte A sopra e orizzonte B sotto).

Tutti lavori inerenti al suolo dovranno essere eseguiti con macchinari adatti e in condizioni di suolo secco e tempo asciutto.

Il suolo smosso dovrà essere rinverdito a breve termine per favorire il ripristino del terreno allo stato attuale ed evitare eventuali smottamenti ed erosioni. Tale misura è da attuare anche contro l'eventuale infestazione da neofite invasive.

Per quanto attiene alle modalità di lavorazione per la posa delle canalizzazioni, si faccia riferimento alle direttive dell'Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo (ASIC), alle «Direttive per la protezione del suolo relative alla costruzione di impianti di trasporto in condotta» dell'Ufficio federale dell'energia come pure alle indicazioni contenute nel rapporto «Costruire proteggendo il suolo» (UFAFP, 2001).

Protezione delle acque (LPac e OPac)

Le acque reflue artigianali dovute alle **attività di cantiere** dovranno essere smaltite, eventualmente dopo adeguato pretrattamento, come previsto nella norma SIA 431 «Evacuazione e trattamento acque dei cantieri». In particolare se il cemento per l'esecuzione dell'opera venisse prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere dovranno essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione.

I nuovi **impianti frigoriferi** (allegato 2.10 ORRPCchim) contenenti liquidi refrigeranti stabili nell'aria in quantità superiore ai 3 kg necessitano un'autorizzazione da parte dell'autorità. I documenti di notifica dovranno pervenire all'ufficio al più tardi prima dell'inizio dei lavori.

Qualora l'azionamento del **lift** fosse di tipo oleodinamico devono essere rispettate le disposizioni della Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac), dell'Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (Opac) e della relativa legge cantonale (LALIA) del 2 aprile 1975 : il pavimento e le pareti del locale macchine devono essere muniti di un rivestimento approvato, resistente all'olio e molto aderente alla struttura portante, tale da formare un bacino di ritenzione che assicuri la contenenza di un volume pari al 100% del contenuto utile del serbatoio; il pavimento e le pareti, fino all'altezza del rivestimento stagno, devono essere sprovvisti di scarichi ed aperture dirette verso l'esterno (nell'impossibilità di ossequiare ciò che precede, necessità di posare l'aggregato in una bacinella stagna agli oli, che assicuri una ritenzione pari al 100% del contenuto utile del serbatoio); la fossa del vano e il tubo dell'olio devono essere resi impermeabili mediante l'applicazione di un ricoprimento in laminato; i rivestimenti devono essere applicati da ditte specializzate al beneficio di un'autorizzazione e, infine, le condotte – che fuoriescono dai bacini di ritenzione – devono essere visibili su tutta la loro lunghezza oppure inserite entro tubi di protezione.

Gestione rifiuti

Il Cantone preavvisa favorevolmente il concetto di smaltimento dei rifiuti descritto nel capitolo 3.1 e negli allegati 1 e 2 del rapporto sugli aspetti ambientali. Al termine dei lavori, nell'interesse della committenza, è consigliato di far compilare dagli imprenditori i certificati di smaltimento di tutti i rifiuti di cantiere, da esibire su richiesta all'autorità.

2.4 Ufficio federale dell'ambiente UFAM (27 maggio 2010)

L'UFAM si pronuncia come segue.

Per la realizzazione del progetto sono necessari 1030 m² di dissodamenti (562 m² saranno occupati dall'edificio). Circa 20 alberi (castagno, rovere e betulla) saranno tagliati. L'area interessata si situa all'interno di un corridoio faunistico d'importanza nazionale. L'intervento compensativo consiste nel ripristino di una selva castanile all'interno del corridoio faunistico.

L'UFAM condivide il parere della Sezione forestale cantonale e si dichiara d'accordo con il progetto con riserva dei seguenti oneri per quanto riguarda la protezione della **natura e del paesaggio** come pure dei **boschi**:

- a. gli interventi di dissodamento dovrebbero essere effettuati fra ottobre e febbraio per non disturbare gli uccelli durante il periodo di cova.
- b. Il dissodamento o il cambiamento di destinazione di un area boschiva possono essere eseguiti soltanto se la superficie di dissodamento è stata contrassegnata da un servizio forestale competente (art. 21 LFo).
- c. Se il cambiamento di destinazione autorizzato dell'area boschiva non è stato attuato entro la fine del 2012 (da adeguare dall'autorità secondo le esigenze), l'autorizzazione concessa scade (art. 5 cpv. 5 LFo e art. 7 cpv. 1 lett. c OFo).
- d. I lavori di ripristino e di compensazione devono essere eseguiti entro la fine del 2013 (da adeguare dall'autorità secondo le esigenze) (art. 7 cpv. 1 lett. c OFo).
- e. Il dissodamento e i provvedimenti in favore della protezione della natura e del paesaggio devono essere eseguiti nel rispetto delle istruzioni e sotto la supervisione del servizio forestale e del servizio cantonale di protezione della natura competenti.
- f. Il compenso prevede il recupero della selva castanile di Casnotta su territorio del Comune di Rivera. Il recupero di selve ubicate all'interno della piazza d'armi non è opportuno, in quanto non sono accessibili al pubblico. Per evitare l'insediamento di piante esotiche invadenti (neofite) è da prevedere (se necessario) una piantagione iniziale parziale e la consulenza del servizio forestale cantonale competente (art. 7 LFo e art. 4 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale; RS 921.552.1).
- g. I lavori di dissodamento e gli interventi edili devono essere eseguiti con le debite cure nell'area forestale esterna alla superficie di dissodamento autorizzata. In particolar modo, nell'area forestale è vietato erigere baracche o deporre terra scavata, veicoli e materiale di ogni genere (art. 1 LFo in combinato disposto con gli art. 4 e 5 LFo).
- h. armasuisse Immobili, a compensazione della superficie forestale di 1030 m² che verrà dissodata definitivamente, è tenuta al pagamento di una tassa di compensazione (ai sensi dell'art. 14 RCLFo) fissata in CHF 20.- per m² dissodato e pertanto, in totale, CHF 20 600.- (ventimilaseicento). Questo importo dovrà essere versato sul conto 65-135-4 della Cassa cantonale dopo fatturazione. In conformità ai disposti dell'articolo 7 capoverso 3 LFo, la tassa di compensazione di cui sopra verrà destinata a provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio approvati dalla Sezione forestale cantonale.
- i. Nel quadro dell'esecuzione della legge forestale, la Sezione forestale cantonale è incaricata di avviare e ordinare tutte le necessarie misure di esecuzione.

Per ciò che riguarda la protezione del **suolo**, l'UFAM precisa che devono essere rispettate le condizioni per la protezione del suolo formulate dal Cantone.

Per quanto concerne il concetto per la gestione dei rifiuti e dei materiali, l'UFAM condivide il parere del Cantone del 21 aprile 2010.

3. Osservazioni della richiedente sui pareri

Con messaggio del 2 luglio 2010, la richiedente conferma che i diversi pareri non contengono condizioni che non possono essere rispettate.

II

considera:

A. Esame formale

1. Competenza materiale

La realizzazione del presente progetto ha lo scopo di migliorare l'infrastruttura d'istruzione esclusivamente ad uso militare. Di conseguenza, il progetto è giustificato per ragioni prevalentemente militari (art. 1 cpv. 1 e 2 lett. b e c OAPCM). Il DDPS si ritiene competente per stabilire l'esecuzione della procedura di approvazione dei piani di costruzioni militari (art. 2 OAPCM).

2. Procedura applicabile

Nell'ambito dell'esame preliminare, l'autorità competente per l'approvazione dei piani ha constatato quanto segue:

- a. il presente progetto è sottoposto alla procedura ordinaria di approvazione (art. 7 segg. OAPCM);
- b. l'esecuzione dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011) non è necessaria;
- c. il progetto non può essere considerato rilevante in materia di piano settoriale.

B. Esame materiale

1. Foresta

L'incartamento della domanda contiene un'istanza di dissodamento documentata. Nessuna opposizione è stata formulata per quanto riguarda il dissodamento finale di 1030 m² di castagno. Conformemente a LFo e OFo, un dissodamento necessita di regole di applicazione, misure di compensazione e scadenze di realizzazione.

L'autorità di approvazione ritiene perciò che **il dissodamento può essere autorizzato nel rispetto dei seguenti oneri:**

- armasuisse Immobili, a compensazione della superficie forestale di 1030 m² che verrà dissodata definitivamente, è tenuta al pagamento di una tassa di compensazione, ai sensi dell'art. 14 RCLFo, che prevede che il beneficiario di un'autorizzazione che non è in grado di fornire il compenso ai sensi dell'art. 7 LFo deve versare una tassa di compensazione, fissata in CHF 20.- per m² dissodato e pertanto in totale CHF 20 600.- (ventimilaseicento). Questo importo dovrà essere versato sul conto 65-135-4 della Cassa cantonale dopo fatturazione. In conformità ai disposti dell'articolo 7 capoverso 3 LFo, la tassa di compensazione di cui sopra verrà destinata a provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio approvati dalla Sezione forestale cantonale.
- Con questa somma, la compensazione si farà come proposto dal Cantone e dall'UFAM con il recupero di una selva castanile all'interno del corridoio faunistico, invece di recuperare selve ubicate all'interno della Piazza d'armi. Per evitare l'insediamento di piante esotiche invadenti (neofite) è da prevedere (se necessario) una piantagione iniziale parziale e la consulenza del servizio forestale cantonale competente.

- Gli interventi di dissodamento si svolgeranno fra ottobre e febbraio nel rispetto delle istruzioni e sotto la supervisione del servizio forestale (che deve contrassegnare la superficie di dissodamento) e del servizio cantonale di protezione della natura competenti. La Sezione forestale cantonale è incaricata di avviare e ordinare tutte le necessarie misure di esecuzione.
- Se il cambiamento di destinazione autorizzato dell'area boschiva non è stato realizzato entro la fine del 2012, l'autorizzazione concessa scade.
- I lavori di ripristino e di compensazione devono essere eseguiti entro la fine del 2013.
- I lavori di dissodamento e gli interventi edili devono essere eseguiti con le debite cure nell'area forestale esterna alla superficie di dissodamento autorizzata. In particolar modo, nell'area forestale è vietato erigere baracche o deporre terra scavata, veicoli e materiale di ogni genere.

Per il resto, la richiedente vigilerà a concretizzare le misure previste nell'incartamento della domanda nell'ambito della compensazione.

2. *Protezione del suolo*

I lavori di asporto e di deposito del suolo devono essere eseguiti in maniera da permettere il suo riutilizzo come suolo. L'orizzonte A e l'orizzonte B dovranno essere depositati separatamente e il suolo dovrà essere ricostituito in modo da garantire il mantenimento della struttura originale.

Deve essere rispettata durante i lavori l'Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12), segnatamente gli articoli 6 e 7. In caso di utilizzazione o di manipolazione di sostanze (rifornimenti di benzina, manutenzione delle macchine) devono essere prese le misure per evitare un inquinamento addizionale del suolo. Tutti i lavori inerenti al suolo dovranno essere eseguiti con macchinari adatti e in condizioni di suolo secco e tempo asciutto.

Il suolo smosso dovrà essere rinverdito a breve termine per favorire il ripristino del terreno allo stato attuale ed evitare eventuali smottamenti ed erosioni. Tale misura è da attuare anche contro l'eventuale infestazione da neofite invasive.

La richiedente vigilerà inoltre al rispetto delle direttive dell'Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo (ASIC), delle «Direttive per la protezione del suolo relative alla costruzione di impianti di trasporto in condotta» dell'Ufficio federale dell'energia come pure delle indicazioni contenute nel rapporto «Costruire proteggendo il suolo» (UFAFP/UFAM 2001).

Ne conseguiranno pertinenti oneri.

3. *Protezione dell'ambiente*

La richiedente rispetterà le disposizioni relative alla protezione dell'ambiente (LPamb), della natura e del paesaggio.

Il tetto del nuovo edificio sarà vegetalizzato come confermato dal centro di competenza Protezione della natura di armasuisse Immobili.

Visti gli importanti ambiti ambientali toccati da questo progetto, l'autorità di approvazione considera che uno specialista nel campo della protezione dell'ambiente dovrà essere incaricato dalla richiedente di supervisionare i lavori relativi alla realizzazione e di prendere le decisioni necessarie in questo ambito.

Ne conseguiranno pertinenti oneri.

4. *Protezione delle acque*

Come già ammesso dalla richiedente nell'incartamento della domanda, le acque reflue artigianali dovute alle **attività di cantiere** saranno smaltite conformemente alla norma SIA 431 «Evacuazione e trattamento acque dei cantieri». In particolare, se il cemento per l'esecuzione dell'opera venisse prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere dovranno essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione. Per evitare futuri adattamenti, la richiedente terrà già conto degli principi stabiliti nel progetto di PGS della Piazza d'armi del Monte Ceneri.

Se sono previsti **impianti frigoriferi** contenenti liquidi refrigeranti stabili nell'aria in quantità superiore ai 3 kg, la richiedente farà pervenire all'autorità di approvazione i documenti utili (autorizzazione secondo l'art. 3.3 cap. 3 lett. b dell'allegato 2.10 dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPCchim; RS 814.81), **prima dell'inizio dei lavori**.

Se l'azionamento del **lift** previsto è di tipo oleodinamico la richiedente vigilerà a rispettare le disposizioni della Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAC), dell'Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) e della relativa legge cantonale (LALIA).

Ne conseguiranno pertinenti oneri.

5. *Protezione dei lavoratori*

La richiedente, nell'esecuzione del progetto, terrà conto delle esigenze emesse dall'Ispezione federale del lavoro per quanto riguarda le **vie d'evacuazione** (distintamente segnalate e senza alcun impedimento), **la scala centrale** ai piani 1 e 3 (da separare come al secondo piano o con apertura di sfogo), **la porta dell'uscita principale** (che si apre nel senso della fuga; di tipo «swing out»), **le scale e i corrimani** (scale munite di ringhiere o di uno o due corrimani, tenendo conto dell'altezza della ringhiera e della larghezza per determinare la necessità di uno o due corrimani), **le vie di circolazione** e **l'accesso al tetto** (definite e segnalate chiaramente). Si può rinunciare alla posa di ringhiere se le vie si trovano ad almeno 3 metri dall'orlo del tetto.

Ne conseguiranno pertinenti oneri.

6. *Protezione dell'aria*

La richiedente ha previsto diversi provvedimenti per ridurre le emissioni nella massima misura possibile e per limitare le molestie. Dovrà essere allestito (e regolarmente aggiornato) un elenco di tutti macchinari e apparecchi utilizzati sul cantiere. La richiedente indirizzerà, per informazione, un esemplare all'autorità cantonale competente, con copia all'autorità di approvazione.

Ne conseguirà un pertinente onere.

7. *Prevenzione dei rumori e delle vibrazioni*

Il progetto non indica con precisione a quale distanza dalle zone abitate si devono svolgere i lavori. Nel dubbio, in fase di cantiere, l'autorità di approvazione considera che la richiedente dovrà vigilare al rispetto della «Direttiva del 24 marzo 2006 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri» (UFAM), combinata con l'Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF). La richiedente vigilerà inoltre che sia rispettata l'Ordinanza del DATEC del 22 maggio 2007 sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto, ORMAP; RS 814.412.2).

Per gli aspetti relativi alla costruzione occorrerà tenere conto delle esigenze minime previste dalla norma SIA 181 (edizione 2006).

In applicazione della PLamb (in particolare art. 11) e dell'OIF (in particolare art. 6 e 7), la pompa di calore come pure l'aspirazione e l'espulsione dell'impianto dovranno essere adeguatamente insonorizzati.

Dovranno essere applicate la norma svizzera VSS/SN 640312a che regola gli effetti delle vibrazioni sulle costruzioni, fissando valori indicativi di velocità massima, e la norma DIN 4150 «Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden» (aggiornata al giugno 1999).

Le misure richieste dal Cantone per prevenire eventuali danni agli edifici o disturbi alla popolazione, nell'ambito della fase esecutiva (prova a futura prove a futura, metodi di lavorazione adeguati per limitare scosse o vibrazioni moleste, in caso di necessità adeguati provvedimenti atti a ridurre tali immissioni, informazione agli abitanti interessati sui periodi di lavoro durante i quali potranno verificarsi disturbi causati dalle vibrazioni) possono essere ammesse.

Ne conseguiranno pertinenti oneri.

8. *Energia*

La richiedente vigilerà a rispettare le Direttive del 23 febbraio 2007 concernenti l'impiego efficiente dell'energia negli immobili del DDPS, come pure le norme SIA 380/1 edizione 2009, la norma SIA 380/4 (energia elettrica) e il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RuEn) del 16 settembre 2008. La pre-certificazione Minergie secondo il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RuEn) del 16 settembre 2008 non è necessaria, visto che la competenza è federale (art. 126 al. 3 LM; RS 151.10).

Ne conseguiranno pertinenti oneri.

9. *Gestione dei rifiuti*

Il concetto per lo smaltimento dei rifiuti come presentato nell'incartamento della domanda può essere accettato. Ciononostante, la richiedente dovrà far compilare, come proposto dal Cantone, i certificati di smaltimento di tutti i rifiuti di cantiere.

Ne conseguirà un pertinente onere.

10. *Protezione contro gli incendi*

Le misure previste in questo ambito dall'incartamento della domanda sembrano adeguati e sufficienti. Nessuna osservazione è stata formulata su questo punto nel quadro della consultazione.

Nessun onere sarà aggiunto riguardo a questo punto.

C. Risultato

Sulla base del presente esame non sussistono aspetti per i quali sarebbero violate le prescrizioni della legislazione applicabile in concreto. Di conseguenza, il presente progetto soddisfa il diritto materiale e formale applicabile e le premesse per l'approvazione dei piani di costruzioni militari sono adempiute.

III

decide:

1. Approvazione dei piani

Il progetto di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni, Svizzera centrale/Ticino, del 10 novembre 2009 concernente la costruzione del centro di reclutamento e centro medico regionale sulla Piazza d'armi del Monte Ceneri, Comune di Rivera,

con la documentazione seguente:

- una relazione tecnica con necessità, scopo e descrizione del progetto
- il formulario di domanda di costruzione
- un'istanza di dissodamento
- un incarto energetico
- diversi rapporti
- un piano catastale (0000) 1:1000
- un piano canalizzazione (0001) 1:500
- un piano della Piazza d'armi (0002) 1:100
- un piano entrata (0003) 1:100
- un piano 1° piano (0004) 1:100
- un piano 2° piano (0005) 1:100
- un piano 3° piano (0006) 1:100
- un piano 4° piano (0007) 1:100
- un piano piano tetto (0008) 1:100
- un piano sezione trasversale (0009) 1:100
- un piano sezione longitudinale (0010) 1:100
- un piano facciata sud (0012) 1:100
- un piano facciata ovest (0013) 1:100
- un piano facciata est (0014) 1:100
- un piano facciata nord (0015) 1:100

è approvato, fatti salvi le misure e i provvedimenti previsti nell'incartamento della domanda e gli oneri menzionati qui appresso.

2. Dissodamento

L'autorizzazione di dissodare 1'030 m² (bosco composto da circa 20 alberi : castagni, roveri e betulle, Comune di Rivera, fondo mappale n°1424 RFD Rivera, coordinate 713'944 /111'038) è concessa.

armasuisse Immobili, a compensazione della superficie forestale di 1030 m² che verrà dissodata definitivamente, è tenuta al pagamento di una tassa di compensazione (ai sensi dell'art. 14 RCLFo, fissata in CHF 20.- per m² dissodato e pertanto in totale CHF 20 600.- (ventimilaseicento). Questo importo dovrà essere versato sul conto 65-135-4 della Cassa cantonale dopo fatturazione. In conformità ai disposti dell'articolo 7 capoverso 3 LFo, la tassa di compensazione di cui sopra verrà destinata a provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio approvati dalla Sezione forestale cantonale.

Con questa somma, la compensazione si farà come proposto dal Cantone e dall'UFAM con il recupero di una selva castanile all'interno del corridoio faunistico, invece di recuperare selve ubicate all'interno della Piazza d'armi. Per evitare l'insediamento di piante esotiche invadenti (neofite) è da prevedere (se necessario) una piantagione iniziale parziale e la consulenza del servizio forestale cantonale competente.

La richiedente vigilerà a effettuare la compensazione come proposto dal Cantone e dall'UFAM con il recupero di una selva castanile all'interno del corridoio faunistico. Per evitare l'insediamento di neofite, la richiedente esaminerà – per quanto necessario – una soluzione con il servizio forestale cantonale competente.

A questa fine, la richiedente, a compensazione della superficie forestale di 1030 m² che verrà dissodata definitivamente, è tenuta al pagamento di una tassa di compensazione (ai sensi dell'art. 14 RCLFo) fissata in CHF 20.- per m² dissodato e pertanto in totale CHF 20 600.- (ventimilaseicento).

Questo importo dovrà essere versato sul conto 65-135-4 della Cassa cantonale dopo fatturazione. In conformità ai disposti dell'articolo 7 capoverso 3 LFo, la tassa di compensazione di cui sopra verrà destinata a provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio approvati dalla Sezione forestale cantonale.

Se il cambiamento di destinazione autorizzato dell'area boschiva non sarà attuato entro la fine del 2012, l'autorizzazione concessa scade. I lavori di ripristino e di compensazione devono essere eseguiti entro la fine del 2013.

3. *Oneri*

- a. L'inizio e la durata prevista dei lavori devono essere comunicati tempestivamente all'autorità competente per l'approvazione dei piani come pure al Comune di Rivera.
- b. La richiedente deve informare l'autorità d'approvazione della conclusione dei lavori e inviarle un rapporto confermando il rispetto dei relativi oneri.
- c. Gli adattamenti ulteriori al progetto devono essere sottoposti all'autorità competente per l'approvazione dei piani, che si riserva il diritto di ordinare una nuova procedura d'approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti (art. 32 OAPCM).
- d. Gli interventi di dissodamento devono aver luogo imperativamente fra ottobre e febbraio sotto la supervisione del servizio forestale (che deve contrassegnare la superficie di dissodamento) e del servizio cantonale di protezione della natura competenti.
- e. Durante i lavori è vietato erigere baracche o deporre terra scavata, veicoli e materiale di ogni genere nell'area forestale.
- f. Il tetto del nuovo edificio sarà vegetalizzato.
- g. La richiedente vigilerà al rispetto dell'Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo), in particolare degli articoli 6 e 7, delle direttive dell'Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo (ASIC), delle «Direttive per la protezione del suolo relative alla costruzione di impianti di trasporto in condotta» dell'Ufficio federale dell'energia come pure delle indicazioni contenute nel rapporto «Costruire proteggendo il suolo» (UFAFP/UFAM 2001).
- h. Il suolo smosso dovrà essere rinverdito a breve termine per favorire il ripristino del terreno allo stato attuale ed evitare eventuali smottamenti ed erosioni.
- i. Tutti lavori inerenti al suolo dovranno essere eseguiti con macchinari adatti e in condizioni di suolo secco e tempo asciutto.
- j. La richiedente vigilerà affinché i lavori di asporto e di deposito del suolo siano eseguiti in maniera da permettere il suo riutilizzo come suolo e la sua ricostruzione in modo da garantire il mantenimento della struttura originale.

- k. La richiedente provvederà al rispetto della Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAC), dell'Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) e della relativa legge cantonale (LALIA), in particolare in merito alla questione dell'azionamento del lift (oleodinamico).
- l. La richiedente deve prendere tutte le misure necessarie per evitare un inquinamento delle acque o del terreno in caso di utilizzazione o di manipolazione di sostanze (rifornimenti di benzina, manutenzione delle macchine, ecc.) o deposito di macchinari o altri attrezzi di cantiere. Le acque reflue delle attività di cantiere saranno smaltite conformemente alla norma SIA 431 «Evacuazione e trattamento acque dei cantieri».
- m. La richiedente terrà conto, nell'ambito della costruzione, dei principi stabiliti nel progetto di PGS della Piazza d'armi del Monte Ceneri.
- n. Se sono previsti impianti frigoriferi contenenti liquidi refrigeranti stabili nell'aria in quantità superiore ai 3 kg, la richiedente farà pervenire all'autorità di approvazione i documenti utili (autorizzazione secondo l'art. 3.3 cap. 3 lett. b dell'allegato 2.10 dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81), **prima dell'inizio dei lavori**.
- o. La richiedente terrà conto delle esigenze emesse dall'Ispezione federale del lavoro per quanto riguarda le **vie d'evacuazione, la scala centrale, la porta dell'uscita principale, le scale e i corrimani, le vie di circolazione, l'accesso al tetto**.
- p. La richiedente farà compilare i certificati di smaltimento di tutti i rifiuti di cantiere.
- q. La richiedente vigilerà al rispetto della «Protezione dell'aria sui cantieri edili – Direttiva aria cantieri» pubblicata dall'UFAM.

La richiedente compilerà un elenco di tutti macchinari e apparecchi utilizzati sul cantiere. Lo indirizzerà, per informazione, all'autorità cantonale competente, con copia all'autorità di approvazione.
- r. La richiedente vigilerà sul rispetto dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF), della «Direttiva sul rumore dei cantieri» del 2006, della norma SIA 181 (edizione 2006), della «Direttiva del 24 marzo 2006 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri», come pure dell'Ordinanza del DATEC del 22 maggio 2007 sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza sul rumore delle macchine all'aperto, ORMAp; RS 814.412.2).
- s. Le misure richieste dall'autorità cantonale per prevenire eventuali danni agli edifici (prova a futura memoria, metodi di lavorazione adeguati per limitare scosse o vibrazioni moleste, in caso di necessità adeguati provvedimenti atti a ridurre tali immissioni, informazione agli abitanti interessati sui periodi di lavoro durante i quali potranno verificarsi disturbi causati dalle vibrazioni) dovranno essere realizzate.
- t. La richiedente vigilerà sul rispetto delle «Direttive del 23 febbraio 2007 concernenti l'impiego efficiente dell'energia negli immobili del DDPS» tenendo conto della norma SIA 380/1 (edizione 2009) e della norma SIA 380/4. Il centro di competenza Energia di armasuisse Immobili sarà associato alla realizzazione del progetto.
- u. Uno specialista ambientale dovrà essere incaricato di seguire la realizzazione del progetto, in particolare trattandosi della protezione della natura, del suolo, delle acque e dell'aria, come pure del rumore e delle vibrazioni. Questo specialista sarà autorizzato a prendere le decisioni necessarie in questo ambito. Al termine del suo mandato, stabilirà un rapporto che sarà allegato al rapporto finale indirizzato all'Autorità di approvazione.

3. Spese di procedura

Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitate spese di procedura.

4. Notificazione

In applicazione dell'articolo 30 OAPCM, la presente decisione è notificata direttamente, per raccomandata, alle parti interessate dalla procedura e segnalata nel Foglio federale.

5. Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione, per scritto e indicando i motivi, mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, 3000 Berna 14 (art. 130 cpv. 1 LM).

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT

Segretario generale supplente

Robert Wieser

Notificazione a:

- armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni, Svizzera centrale/Ticino (con allegati: 4 incartamenti relativi alla domanda, 1 completo e 3 incompleti)
- Dipartimento del territorio, Viale Franscini, 6500 Bellinzona (R)
- Comune di Rivera, Municipio, 6802 Rivera (R)

P c a :

- UFAM, Divisione della natura e del paesaggio, 3003 Berna
- armasuisse Immobili, DS PCS
- armasuisse Immobili, DS SIP
- armasuisse Immobili, DS UNS
- SECO, Ispezione federale del lavoro, 1006 Lausanne
- WWF Schweiz, juristische Dienste, Postfach, 8010 Zürich
- Pro Natura, Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel